



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno XVI - n. 2-2021**  
**luglio-dicembre**

ISSN 1970-5301

# 32



**LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno XV – n. 2-2021  
Gruppo Periodici Pellegrini

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore fondatore*  
Mario Tedeschi †

*Direttore*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto†, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni†, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

Parte I

SEZIONI

*Antropologia culturale*

*Diritto canonico*

*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*

*Diritto vaticano*

*Sociologia delle religioni e teologia*

*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

G.B. Varnier

V. Marano

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*

*Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana*

*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale  
e comunitaria*

*Giurisprudenza e legislazione internazionale*

*Giurisprudenza e legislazione penale*

*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

S. Carmignani Caridi, M. Carnì,

M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, C.M. Pettinato, I. Spadaro

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,  
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

### *Comitato dei referees*

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustín Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

### *Direzione e Amministrazione:*

Luigi Pellegrini Editore

Via Camposano, 41 (ex via De Rada) Cosenza – 87100

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: [info@pellegrinieditore.it](mailto:info@pellegrinieditore.it)

Sito web: [www.pellegrinieditore.it](http://www.pellegrinieditore.it)

Indirizzo web rivista: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

### *Direzione scientifica e redazione*

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Napoli Federico II

Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133

Tel. 338-4950831

E-mail: [dirittoereligioni@libero.it](mailto:dirittoereligioni@libero.it)

Sito web: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

### *Classificazione Anvur:*

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

# Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, □ 75,00

per l'estero, □ 120,00

un fascicolo costa □ 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano □ 50,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, □ 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, □ 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di □ 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrinieditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: [info@pellegrinieditore.it](mailto:info@pellegrinieditore.it)

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– bonificobancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena

– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

## *Criteria per la valutazione dei contributi*

Da questo numero tutti i contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

GIUSEPPE DALLA TORRE, *Società secolare e diritto*, Studium, Roma, 2020, pp. 120

La questione della secolarizzazione ha sollecitato a più riprese le riflessioni di un sensibile giurista cattolico, qual è stato Giuseppe Dalla Torre. Nel suo pensiero, tuttavia, non emergono prevenzioni dogmatiche che sostengano rigidi preconcetti e, soprattutto, enunciati non aderenti all'oggettività della legge richiamata. Di ciò si ha conferma anche quando, in più occasioni, l'A. attribuisce alla secolarizzazione e all'uso del termine «laicità» un'ombra di ambiguità semantica, pur riconducibile alla complessità del fenomeno che si impianta ed attecchisce in una società oggi multiculturale, di non univoca identificazione. Né potrebbe essere diversamente se, come in più occasioni egli ammette, il secolarismo è un fenomeno storicamente corretto e concettualmente consequenziale alla dogmatica cristiana che, per sua stessa natura, richiede dalla storia e nella storia, una risposta dinamica agli incessanti mutamenti di scena in cui opera la società umana, perché il cristianesimo è storia e storicismo e si connatura nel cambiamento.

Per queste ragioni, la critica di Dalla Torre è sempre costruttiva: osserva il problema con lo scopo di individuare una formula compensativa, di armonizzazione, sulla via della sintonizzazione del sistema giuridico, anche quando imponga aggior-

namenti dell'impianto di diritto positivo agli antipodi con il sentire del credente. Nel fare riferimento, a volte sofferto, al diritto positivo delle leggi e delle sentenze, Dalla Torre propone un richiamo lucido e perentorio al prioritario libero statuto dell'uomo: è il caso lampante dell'incongruenza della Corte EDU quando statuisce sui limiti che il principio di laicità imporrebbe alla libertà religiosa, senza disporre quel Giudice di un diritto esplicitamente contemplato dalle fonti convenzionali (cfr. pp. 53, 66, 67; 75 ss., 82, 91).

In questo agile libello, dunque, Giuseppe Dalla Torre ci offre un compendio, dallo stesso definito un «sondaggio» composto da sette brevi articoli tutti sviluppati sulla falsariga del termine della secolarizzazione nel suo profilo culturale e sociale, e nelle sue fatali ricadute sul diritto inteso quale «espressione di giustizia». Con la consueta chiarezza e capacità di sintesi, il compianto Maestro va diretto al cuore della questione: il secolarismo è un «fenomeno dalla doppia faccia» che, anziché sostenere il fondamento del diritto, si volge a «produrre un politeismo giuridico conflittuale e contraddittorio che rischia di essere anticamera dell'anarchia» (p. 9).

In «*Secolarizzazione e diritto. Gli ambigui volti di un rapporto*» egli analizza il termine della secolarizzazione sotto il profilo fenomenico, sostenendo trattarsi di un «fenomeno endocristiano» che non poteva che esprimersi e svolgersi nella cultura

dell'Occidente cristiano. Egli cerca quindi di enucleare dalla secolarizzazione gli elementi positivi e negativi che ne compongono il processo. Nell'accezione positiva il «secolarismo» assume i fondamenti pratici del cristianesimo che, «a differenza di altre religioni, non predica la fuga dal mondo ma, al contrario, impegna ad operare nel mondo», ragion per cui la «secolarizzazione è fenomeno che non si può comprendere al di fuori di una prospettiva propriamente cristiana» (p. 14). È questa una osmosi costruttiva dei valori cristiani: la dignità della persona, l'eguaglianza e la solidarietà: «tre concetti cristiani positivamente secolarizzati» entro e per mezzo dei quali «il principio cristiano si secolarizza nella laicità» (pp. 15-27). Nell'accezione negativa, al contrario, il secolarismo esprime l'abbandono del sacro a vantaggio della verità scientifica, ideologizzata, che fa a meno di Dio, in una società che, tuttavia, «ha difficoltà nel mantenere la giusta distinzione tra legge e diritto» (p. 28). Ed è qui che il giurista è chiamato alla sfida, la «lotta per il diritto», per la «riscoperta di regole che vivono sempre», quelle che «incarnano l'idea di giustizia e animano la realtà del diritto» (p. 29).

Nel secondo scritto («*Il diritto canonico nell'età secolare*») Dalla Torre affronta il tema della secolarizzazione con tonalità ancora più nette, che non ammettono soluzioni di ripiego. Da Kelsen in poi, il diritto statale, ormai relativizzato, è ridotto a «mero stru-

mento tecnico per la composizione di conflitti di interesse» (p. 30) e anche il diritto canonico, che è ancoraggio solido al «diritto divino naturale e positivo, o rivelato», è comunque interessato da tali mutamenti nella duplice dimensione sociale interna ed esterna. L'ambiguità del principio di laicità, non pago del programma di «scientizzazione della società occidentale», si insinua infatti nelle membra del diritto stesso, generando una «crisi della stessa libertà religiosa individuale e collettiva» (p. 35).

Tale fenomeno di eiezione del sacro dalla propria cultura millenaria ha inopinatamente generato rigurgiti di un passato giurisdizionalismo: lo Stato laico, alla fine, si appella al diritto canonico «nella consapevolezza dei limiti della propria operatività» (p. 39) con ciò decretando di fatto il proprio fallimento ideologico. Tuttavia l'A. ammonisce sulle più immediate apparenze: il diritto canonico possiede una solida base dogmatica ma non è immune da fenomeni di penetrazione della secolarizzazione al suo interno (pp. 40 ss.): la cartina di tornasole più eloquente di tale deriva in atto è nella deformazione crescente del modello matrimoniale. È questo il segno di un problema culturale «che ha investito la stessa concezione antropologica tradizionale» (p. 45). Da queste pagine l'A. sembra suggerire che la secolarizzazione sia solo il riflesso di un più ampio fenomeno di riorganizzazione dell'esperienza giuridica e della stessa concezione del diritto

e dell'ordinamento giuridico nella post-modernità: in tali condizioni il diritto canonico, per la sua posizione eccentrica, può assumere il ruolo di forza modellatrice (p. 48).

In «*Globalizzazione e tradizione*» (pp. 49 ss.) è rinnovato il grido d'allarme verso l'ambiguità di fondo che la secolarizzazione ha innescato nel cortocircuito tra tradizione e globalizzazione, riguardo ai quali termini di raffronto sarebbe opportuna l'abiura di ogni prevenzione dogmatica («la globalizzazione non è di per sé, o quantomeno sempre, un fenomeno negativo», p. 50). Tuttavia occorre fissare un limite ai fenomeni erosivi, endogeni ed esogeni, della tradizione giuridica. In tal senso appare condivisibile il giudizio critico circa la «moltiplicazione dei diritti» e sulle derive giurisprudenziali. Il caso plateale è nella posizione assunta dalla Corte EDU sulla priorità della laicità nei confronti della libertà religiosa (p. 53).

Nel quarto scritto, «*Libertà religiosa e secolarismo*», Dalla Torre torna sulla differenza tra secolarismo e secolarizzazione, rammentando l'impronta storica del cristianesimo, che procede al fianco della storia: «storicismo e storia sono nati e cresciuti in un ambiente saturo di fede cristiana» (p. 58). In polemica con certe posizioni politiche che elevano la libertà religiosa a vittoria illuminista, egli sostiene convintamente che «l'insegnamento evangelico è quello dell'annuncio, della proposizione, non dell'imposizione» e che, semmai,

a quelle moderne dottrine di laicismo, quelle stesse che coltivano «una rappresentazione del reale che impedisce di vedere la realtà del reale» (p. 65), andrebbe rinfacciato «l'imbarazzante silenzio» di fronte alle odierne prevaricazioni sofferte dal diritto alla libertà religiosa. Tale inerzia non va confusa con una mera tolleranza, ma per quella tragica «riduzione di senso dell'uomo (per) insignificanza del sentimento religioso» (p. 67).

In «*La libertà religiosa fondamento dei diritti umani*», Dalla Torre allarga decisamente lo sguardo sulle moderne categorie giuridiche: «la libertà religiosa non può rinchiudersi secondo gli stilemi del legislatore liberale» (p. 70). Egli, insomma, ci dice che il patrimonio prioritario dell'uomo, la sua coscienza individuale «non può essere schizofrenicamente diviso tra *ecclesia e civitas*» (p. 71). Di tale assunto vengono offerti alcuni spunti critici tratti dall'esperienza giuridica e che procedono dalla «singolare *revanche* del monismo», per giungere alla crisi dei diritti umani – categoria generata dalla cultura giudaico-cristiana – indotta dalla loro parossistica proliferazione (pp. 72 ss.). Di fronte a questo orizzonte di macerie, avverte l'A., resta l'eredità culturale dei diritti umani, categoria illuminata dalla luce della teologia (p. 87). Proprio questa prospettiva conferisce ai diritti umani la specifica capacità di «rivendicazione della libertà della coscienza individuale dinnanzi allo Stato» (p. 88), monda da fonda-

mentalismi confessionali.

Le riflessioni generali sul secolarismo e il laicismo vengono ricondotte sul piano specifico del matrimonio e della famiglia in «*Matrimonio e famiglia tra laicità e libertà religiosa*», dove l'A. afferma recisamente la necessità di «riconoscere precedenza alla libertà religiosa sulla laicità» (p. 92) in un ordine quasi geometrico di rapporti per cui: «la laicità è nell'ordine dei mezzi, la libertà religiosa nell'ordine dei fini» (p. 94). Su tali presupposti viene offerta una sintesi della vicenda giuridica del matrimonio attratto alla sfera pubblica o privata e, ad un tempo, a quella sacrale o civile. La trazione dell'istituto tra neutralità ed ideologia che nel Novecento produce un matrimonio civile «carico di valenze antireligiose» lo riconsegna, nell'età del secolarismo, alla sfera del sacro (p. 101). Dalla Torre sottolinea trattarsi di un «processo di ritrasferimento del matrimonio alla società civile» (p. 103) e alla concezione contrattualista, ossia alla riaffermazione di spazi di «diritto personale» ed anche di natura religiosa, del matrimonio, secondo un processo veramente «moderno», portato di modelli pluralisti sensibili allo specifico identitario-religioso. Al problema dei limiti descritti dai principi non negoziabili dello Stato pluralista moderno, egli suggerisce come soluzione di equilibrio utile sia alla dottrina che alla giurisprudenza, l'impegno ermeneutico alla ricerca di un «accomodamento ragionevole»,

diretto all'individuazione della «norma giusta» (p. 110).

Nello scritto conclusivo «*Solidarietà e secolarizzazione*», Dalla Torre chiude il cerchio degli effetti distortivi dei paradigmi di valore religioso prodotti dalla secolarizzazione. Tra quei valori, quello di solidarietà è derivazione diretta della carità e della cultura del dono: un valore cristiano oggetto di molteplici manipolazioni che, dai «vagheggiamenti giacobini» sino al laicismo anticlericale crispino, giunge a noi e riacquista rilevanza nelle costituzioni democratiche, secondo un fenomeno di recuperi culturali tutto proprio dei «Paesi con identità e tradizioni cristiane» (p. 116). Avverte tuttavia l'A. la sottile differenza tra prospettiva civile e confessionale della solidarietà, posto che per il credente la solidarietà insiste su un principio morale di giustizia totalmente svincolato da obblighi di legge e rinvenibile nel metro del dono, che è carità.

**Fabio Vecchi**